



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
RICERCA

DOCUMENTO DI RICERCA

Il Patto di famiglia a vent'anni dalla riforma

Viviana Capozzi

27 LUGLIO 2026

AREE DI DELEGA CNDCEC

Fiscalità

Diritto societario

CONSIGLIERI DELEGATI

Vincenzo Moretta

David Moro

Gabriela Savigni

PRESIDENTE FNC-RICERCA

Antonio Tuccillo



Sommario

1. PREMESSA	1
2. PROFILI DI IMPOSIZIONE DIRETTA: NEUTRALITÀ FISCALE E RILEVANZA DEI VALORI	3
2.1. Il trasferimento dell'azienda	3
2.2. Il trasferimento delle partecipazioni	5
2.3. La posizione dei legittimari non assegnatari	6
2.4. La disciplina antielusiva	6
3. L'EVOLUZIONE INTERPRETATIVA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE	7
3.1. L'ambito di applicazione del regime di esenzione: la nozione di controllo di diritto e il requisito del voto sulla destinazione degli utili	7
3.2. Le attribuzioni compensative: dalla liberalità diretta dell'assegnatario alla liberalità indiretta del disponente	9
3.3. Le operazioni straordinarie e il mantenimento del beneficio quinquennale: la prassi su scissioni e conferimenti	11
4. I REQUISITI DI VALIDITÀ CIVILISTICA E LA FORMA SOLENNE: LE CONSEGUENZE DELLA NULLITÀ DEL PATTO SUL PIANO FISCALE	13
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	14



Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Presidente

Elbano de Nuccio

Vice Presidente

Vincenzo Moretta

Consigliere Segretario

Michaela Marcarini

Consigliere Tesoriere

David Moro

Consiglieri

Gian Luca Ancarani

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Fabrizio Escheri

Annalisa Francese

Gian Luca Galletti

Giovanna Greco

Gian Alberto Mangiante

Cristina Marrone

Eustachio Quintano

Antonio Repaci

Gabriela Savigni

Micaela Sette

Liliana Smargiassi

Giuseppe Venneri

Roberto Vittori

Collegio dei revisori

Presidente

Rosanna Marotta

Componenti

Maura Rosano

Sergio Ceccotti



Composizione della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Consiglio di gestione

Presidente

Antonio Tuccillo

Vice Presidente

Cosimo Damiano Latorre

Consigliere Segretario

Andrea Manna

Consigliere Tesoriere

Massimo Da Re

Consiglieri

Gaetano Ambrogio

Ermando Bozza

Luigi Castagna

Nicolino Cavalluzzo

Saverio Cinieri

Michele Di Bartolomeo

Giovannella Famularo

Nunzio Ritorto

Elena Sardo

Francesco Tedesco

Collegio dei revisori

Presidente

Rosario Giorgio Costa

Componenti

Giuseppe Iurato

Antonio Mele



1. Premessa

L'introduzione del Patto di famiglia nel nostro ordinamento è avvenuta per tramite della Legge 14 febbraio 2006, n. 55.

Come già evidenziato nei nostri precedenti interventi in materia¹, l'istituto risponde a una precisa sollecitazione comunitaria² volta a garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese attraverso un ordinato passaggio generazionale.

Come noto, la struttura del contratto, così come disegnata dall'art. 768-bis c.c., prevedendo il legislatore un'espressa deroga al divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 c.c., consente all'imprenditore dante causa di trasferire, in tutto o in parte, l'azienda e al titolare di partecipazioni, di trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote a uno o più discendenti. Questi ultimi (definiti assegnatari), hanno l'obbligo di liquidare i legittimari non assegnatari (coniuge e altri discendenti) con una somma corrispondente al valore delle quote di legittima che spetterebbero loro qualora la successione del dante causa si aprisse in quel momento.

Il legislatore non ha mai fornito una disciplina organica dei profili fiscali connessi a tutti i trasferimenti patrimoniali presenti nel Patto di famiglia, essendosi viceversa limitato a prevedere una fattispecie di esenzione, ai fini delle imposte di successione e donazione (art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990), per il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni al legittimario assegnatario. Esenzione che, ovviamente, può trovare applicazione unicamente al ricorrere dei presupposti all'uopo normativamente fissati.

La mancanza di una disciplina fiscale organica ha costretto gli interpreti a un complesso lavoro di riconduzione dell'istituto a schemi fiscali preesistenti, al fine di individuare i modelli impositivi applicabili al Patto di famiglia, sia con riferimento ai trasferimenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della cennata norma di esenzione, sia per il trasferimento medesimo dell'azienda e delle partecipazioni dal dante causa al legittimario assegnatario, in tutte le ipotesi nelle quali non vengono integrati i presupposti per l'operatività della norma di esenzione.

Il dibattito si è polarizzato tra due approcci metodologici; il c.d. approccio "atomistico" che scomponeva il Patto di famiglia in una pluralità di negozi (una donazione dal disponente all'assegnatario e una successiva attribuzione solutoria o liberale da quest'ultimo ai legittimari non assegnatari) e un approccio "unitario" che attribuiva al Patto di famiglia un'unica causa complessa, al contempo liberale, distributiva e divisoria, finalizzata all'anticipazione della successione limitatamente al complesso aziendale.

¹ BAUCO - CAPOZZI *Il Patto di famiglia, disciplina civilistica e fiscale*, Milano 2007; Documento ARISTEIA, n. 62 *I profili fiscali del Patto di famiglia* di giugno 2006; Documento ARISTEIA n. 73, *Le novità nell'imposizione indiretta del patto di famiglia* di febbraio 2007. Scritti ai quali si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.

² La Raccomandazione 94/1069/CE.



Negli interventi citati in precedenza è stata sostenuta con forza la visione unitaria, evidenziando come la liquidazione dei legittimari non sia un elemento accidentale (come il *modus* nella donazione modale), bensì un effetto legale, necessario del contratto. Tale distinzione tecnica è cruciale: se la liquidazione è un obbligo di legge inscindibile dal trasferimento, allora la capacità contributiva colpita deve essere quella riferibile al disponente, il quale distribuisce il proprio patrimonio attraverso il Patto di famiglia. Il quadro applicativo, tuttavia, è rimasto per anni caratterizzato da incertezze interpretative.

In particolare, le principali criticità rimaste aperte fino ai recenti interventi interpretativi riguardavano: la natura del conguaglio che il legittimario assegnatario è tenuto a corrispondere a favore dei legittimari non assegnatari; le modalità di verifica del requisito del “controllo” nell’ipotesi di cessione della nuda proprietà delle quote di partecipazione; la natura delle ulteriori possibili assegnazioni, di cui all’art. 768-*quater*, comma 3, c.c., ai sensi del quale “i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.”

Con riferimento alla natura del conguaglio, la circolare dell’Agenzia delle entrate 22 gennaio 2008, n. 3/E ha inizialmente qualificato la liquidazione a favore dei legittimari non assegnatari come una liberalità intercorsa tra assegnatario e non assegnatari, ignorando dunque la causa unitaria del Patto e applicando aliquote e franchigie penalizzanti per le parti intervenute al Patto di famiglia³.

Con riferimento, invece, alle ipotesi nelle quali oggetto del Patto di famiglia sono quote di società di capitali, a lungo si è dibattuto in merito al fatto se il trasferimento della sola nuda proprietà della quota, con riserva di usufrutto e di diritto di voto in capo al disponente, fosse idoneo a integrare il requisito del controllo di diritto, necessario all’operatività della norma di esenzione, ai fini dell’imposta di donazione.

Similmente anche l’interpretazione dell’art. 768-*quater*, comma 3, c.c. appariva ambigua: si trattava di meri conguagli in natura o della possibilità per il disponente di donare altri beni (non aziendali) per facilitare il consenso dei legittimari non assegnatari al patto?

Solo a distanza di vent’anni, la giurisprudenza di legittimità, culminata nelle sentenze pubblicate il mese di marzo 2026, sulle quali si tornerà fra breve, e la prassi amministrativa⁴ hanno fornito una soluzione sistematica a queste controversie. Questo documento si propone, dunque, di aggiornare le analisi svolte in precedenti approfondimenti, illustrando come i più recenti orientamenti interpretativi abbiano infine abbracciato la tesi della liberalità indiretta del disponente verso i legittimari non assegnatari, per quanto riguarda i conguagli effettuati dal legittimario assegnatario⁵ per la liquidazione

³ In senso analogo: risposta a interpello n. 11 del 20 gennaio 2026.

⁴ Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 14 febbraio 2025, n. 12.

⁵ Cit. n. 12 del 2025; Corte di Cassazione 24 dicembre 2020, n. 29506.



e, contestualmente, abbia innalzato il rigore richiesto per l'esenzione sulle partecipazioni, vincolandola al trasferimento effettivo del voto sulla destinazione degli utili⁶.

Prima di entrare nel merito delle più recenti indicazioni fornite dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene tuttavia utile (per completezza espositiva) richiamare brevemente anche i modelli impositivi applicabili, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, al Patto di famiglia.

2. Profili di imposizione diretta: neutralità fiscale e rilevanza dei valori

2.1. Il trasferimento dell'azienda

Sotto il profilo delle imposte dirette, il Patto di famiglia si inserisce nel solco della disciplina generale dei trasferimenti d'azienda a titolo gratuito, dominata dal principio di neutralità fiscale. Tale impostazione risponde alla *ratio* di non ostacolare il passaggio generazionale dell'impresa individuale con prelievi forzosi che potrebbero drenare la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività.

Il perno della disciplina è costituito dall'art. 58, comma 1, del Tuir, il quale dispone che il trasferimento dell'azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze. Pertanto, il beneficiario (assegnatario nel patto di famiglia) deve assumere l'azienda ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa. Si realizza così una continuità dei valori fiscali che sposta l'imposizione al momento del futuro ed eventuale realizzo dei beni da parte del legittimario assegnatario.

I plusvalori maturati in capo all'imprenditore emergono al momento del successivo trasferimento a terzi, come:

- redditi diversi, se l'assegnatario con la vendita cessa l'attività d'impresa (art. 67 lett. h-bis) del Tuir);
- componente positivo del reddito d'impresa, se l'attività prosegue dopo la cessione a terzi dell'azienda.

Le due ipotesi generano effetti non del tutto sovrapponibili. Nell'ipotesi in cui la plusvalenza realizzata sul complesso aziendale venga tassata come reddito diverso, anziché all'interno del regime d'impresa, l'eventuale cessione a titolo gratuito e destinazione all'autoconsumo non rappresentano fattispecie imponibili; mentre, nell'ambito del regime dell'impresa e nella prospettiva della sua continuità, l'estromissione del ramo d'azienda, a qualunque titolo, genera un fenomeno fiscalmente rilevante.

⁶ Corte di Cassazione 19 marzo 2026, n. 6614 e n. 6616.



L'applicazione del regime di neutralità fiscale costituisce una deroga al principio personalistico delle imposte sui redditi la quale, tuttavia, è giustificata dalla necessità di non indebolire la forza produttiva del complesso aziendale nel momento critico del ricambio generazionale.

L'art. 58 del Tuir prevede la trasmissione di valori fiscali riferiti all'azienda intesa come complesso unitariamente considerato, senza disporre nulla in merito ai valori cui devono essere iscritti i singoli beni che la compongono. Di questi valori si occupava il comma 2 dell'art. 16 della l. n. 383 del 2001, il quale stabiliva che, in caso di donazione d'azienda, "i beni e le attività ceduti" fossero assunti ai valori fiscali del disponente.

La norma è stata abrogata con il d.lgs. n. 247 del 2005 e, secondo alcuni, l'intento è stato proprio quello di offrire un'opportunità di pianificazione fiscale nel passaggio generazionale delle aziende.

Infine, le eventuali riserve in sospensione d'imposta contabilizzate nel patrimonio netto del disponente, non possono perpetuarsi nei confronti del beneficiario (eccezione le riserve che presentano una stretta correlazione con determinate poste del patrimonio).

Nel trasferimento gratuito d'azienda, un dubbio interpretativo si pone nell'ipotesi in cui il discendente assegnatario rivesta la qualifica di imprenditore già prima del trasferimento.

In tal caso, infatti, è necessario interrogarsi in merito al fatto se possa (o meno) trovare applicazione nella fattispecie quanto disposto dall'art. 88, comma 3, del Tuir, ai sensi del quale costituiscono sopravvenienze attive "i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità".

Al riguardo, è utile segnalare quanto evidenziato dalla Commissione tributaria provinciale di Matera, con la sentenza 5 dicembre 2017, n. 350/2/17: *"la soluzione della res controversa deve, necessariamente, essere preceduta dall'indagine sulla volontà concretamente perseguita dal legislatore e nel formulare la norma di cui all'art. 768-bis cod. civ. e nel prevedere il particolare trattamento ai fini fiscali dal patto di famiglia. Con la previsione contenuta nell'art. 768-bis cod. civ. il legislatore ha inteso facilitare il passaggio di aziende al fine di evitare le liti ereditarie e, perciò, lo smembramento delle stesse. Se tale è l'intento perseguito dal legislatore, allora, appare corretta la previsione secondo la quale l'imprenditore cedente sia esentato dal pagamento dell'imposta sulla plusvalenza generata dalla cessione dell'azienda; ma, al pari appare corretto (altrimenti verrebbe vanificato l'intento del legislatore) riconoscere analoga esenzione al soggetto beneficiario della cessione, essendo - per tale ragione - assolutamente irrilevante la qualifica (imprenditore o meno) di cui può essere già in possesso"*.

Inoltre, l'attività ceduta *"non risulta essere stata direttamente incamerata nel patrimonio dell'imprenditore; sotto tale aspetto risultando rilevante quanto precisato dal contribuente e, cioè, che l'azienda ricevuta in data 12/9/2012 era confluita, dapprima nella propria sfera personale e successivamente, (...) nel patrimonio aziendale"*.

Si ritiene di poter condividere tale orientamento interpretativo che valorizza la *ratio* normativa.



Passando a esaminare la posizione del discendente assegnatario, è importante stabilire in che modo quantificare il plusvalore imponibile che emergerebbe al momento della cessione a terzi dell'azienda ricevuta.

A tal fine, assume estrema rilevanza stabilire se il valore che l'assegnatario ha liquidato (in denaro o in natura) ai legittimari non assegnatari al momento della stipula del patto di famiglia (e, quindi, al fine di poter acquisire l'azienda dal suo dante causa) possa essere considerato un "costo di acquisto" fiscalmente rilevante in sede di cessione d'azienda.

Siffatta interpretazione sembrerebbe essere suffragata dal fatto che la liquidazione dei legittimari non assegnatari è un obbligo imposto dalla normativa (salvo che non intervenga rinuncia espressa da parte di questi ultimi) in capo all'assegnatario, al fine di poter beneficiare del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni.

2.2. Il trasferimento delle partecipazioni

In linea di principio, il trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni non costituisce fattispecie imponibile né in capo al disponente né in capo all'assegnatario, in quanto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali del Tuir.

Fa eccezione il caso in cui le partecipazioni siano detenute dal disponente in regime di impresa: in tal caso, infatti, il trasferimento delle partecipazioni integra un'ipotesi di destinazione a finalità estranee e, quindi, una fattispecie imponibile.

Come per la cessione gratuita d'azienda, anche nel caso di trasferimento di partecipazioni a titolo gratuito dal disponente all'assegnatario, gli eventuali plusvalori delle partecipazioni emergeranno al momento della cessione a titolo oneroso delle medesime a soggetti terzi.

In particolare, dette plusvalenze saranno qualificate come redditi diversi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del Tuir, e vanno quantificate secondo le indicazioni riportate nel successivo art. 68 del medesimo Tuir.

La plusvalenza derivante dalla cessione a terzi delle partecipazioni ricevute sarà data dalla differenza tra il corrispettivo percepito all'atto della vendita delle partecipazioni e il «costo di acquisto» delle medesime che, in linea di principio, corrisponde al «costo del donante» (ex comma 6, dell'art. 68 del Tuir).

Tuttavia, anche in questo caso, la quantificazione della plusvalenza maturata in capo all'assegnatario è legata alla posizione interpretativa che si vuole assumere con riferimento alla qualificazione della liquidazione effettuata dal legittimario assegnatario a favore degli altri legittimari e, quindi, della rilevanza fiscale del "costo" corrispondente a detta liquidazione.



2.3. La posizione dei legittimari non assegnatari

Nessuna rilevanza reddituale dovrebbe essere attribuita ai beni trasferiti dal discendente assegnatario agli altri legittimari non assegnatari, a titolo di liquidazione della rispettiva quota di legittima (sia che detta liquidazione avvenga in natura, sia che avvenga in denaro), principalmente perché detto trasferimento non è riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali di cui all'art. 6 del Tuir.

Viceversa, la successiva e ulteriore cessione a terzi dei beni ricevuti dai legittimari non assegnatari a titolo di liquidazione della quota di legittima potrebbe generare plusvalenze fiscalmente rilevanti nel caso in cui l'eventuale liquidazione in natura sia avvenuta mediante il trasferimento di beni plusvalenti. Al verificarsi di tale ipotesi, troveranno applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, gli articoli 67 e 68 Tuir.

Tale dato impone di tornare a svolgere qualche considerazione in merito alla possibilità di considerare la liquidazione dei legittimari non assegnatari come un costo fiscalmente rilevante in capo all'assegnatario al momento della cessione a terzi dell'azienda o delle partecipazioni ricevute.

Infatti, volendo sostenere il disconoscimento di detto costo in capo all'assegnatario, si potrebbe fare riferimento ad un'esigenza di simmetria fiscale⁷.

2.4. La disciplina antielusiva

Infine, non si può omettere un richiamo alla vigilanza antielusiva.

Il legislatore ha espressamente incluso i negozi traslativi di azienda nell'ambito di applicazione del previgente art. 37-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 per evitare "arbitraggi fiscali", come la canalizzazione delle plusvalenze su familiari con aliquote marginali più basse prima di una vendita a terzi.

A seguito dell'avvenuta abrogazione del cennato art. 37-*bis*⁸, la materia è confluita nell'ambito della disciplina generale dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale, di cui all'art. 10-*bis* della l. n. 212 del 2000. Tale disposizione è costruita sulla falsariga della vecchia norma antielusiva, anche se non contiene più un esplicito riferimento ai negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende.

Con riferimento all'operatività del nuovo art. 10-*bis* della l. n. 212 del 2000, va osservato che nel patto di famiglia sussistono, senza dubbio, le "valide ragioni economiche" che giustificano una disapplicazione della disciplina antielusiva e vanno individuate nel voler realizzare un determinato passaggio generazionale dell'impresa.

⁷ Al fine di evitare un salto di imposta, infatti, esigenze di simmetria fiscale imporrebbero di non considerare costo deducibile in capo al soggetto erogante dei valori che risultano essere delle entrate non imponibili in capo ai beneficiari.

⁸ Ad opera del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128.



Viceversa, le “valide ragioni economiche” potrebbero essere messe in discussione in eventuali operazioni straordinarie prodromiche alla stipula del patto (per esempio: la scissione dell’azienda da trasferire).

3. L’evoluzione interpretativa ai fini delle imposte indirette

La scelta di adottare lo strumento del Patto di famiglia non può prescindere da un’attenta valutazione del suo “costo fiscale”, inteso come corretta individuazione dei modelli impositivi applicabili ai fini delle imposte indirette a tutte le attribuzioni realizzate.

Tuttavia, il legislatore si è limitato sino ad oggi a dettare una norma di esenzione (art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990) che opera unicamente con riguardo al trasferimento dal disponente all’assegnatario. Tale vuoto normativo ha costretto gli addetti ai lavori a colmare la lacuna in via interpretativa, cercando di ricondurre la fattispecie a modelli esistenti con l’obiettivo di individuare criteri di tassazione non più onerosi di quelli applicabili alla successione *mortis causa*, per non violare il *favor* legislativo verso il passaggio generazionale.

3.1. L’ambito di applicazione del regime di esenzione: la nozione di controllo di diritto e il requisito del voto sulla destinazione degli utili

L’agevolazione di maggior favore per il passaggio generazionale dell’impresa è costituita dall’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990. Tale norma, ispirata dalla *ratio* di favorire la continuità aziendale nelle medie e piccole imprese, sottrae a tassazione i trasferimenti di aziende o rami di esse, nonché di quote sociali e azioni, effettuati a favore dei discendenti e del coniuge. La medesima ha, dunque, un ambito di applicazione anche più ampio rispetto alla disciplina codicistica che, come si è detto, prevede che il Patto di famiglia possa essere effettuato unicamente a favore di uno o più discendenti del dante causa.

Ai sensi della richiamata disposizione⁹, nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano partecipazioni in società di capitali, il beneficio è subordinato a una condizione specifica: il trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. requisito che si configura quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (oltre il 50% delle quote o azioni con diritto di voto).

⁹ La norma di esenzione è stata recentemente modificata dall’art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, con effetto a partire dal 1° gennaio 2025, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, comma 3, del medesimo decreto, con riferimento agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Pur essendone stata modificata la formulazione, non è cambiato il contenuto dispositivo della norma di esenzione; l’intervento di modifica, infatti, si è limitato a rendere più esplicito il contenuto degli obblighi da rispettare nel periodo di osservazione quinquennale successivo al trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni.



Per espressa previsione normativa, detto requisito del controllo deve sussistere al momento della stipula dell'atto e deve essere mantenuto per un periodo non inferiore a cinque anni, pena la decadenza dal beneficio e il recupero dell'imposta in misura ordinaria, oltre all'applicazione di sanzioni e interessi¹⁰.

In proposito, un profilo di grande rilievo operativo ha assunto l'ipotesi di donazione della sola nuda proprietà delle partecipazioni con riserva di usufrutto in capo al disponente. Secondo i più recenti chiarimenti forniti dalla prassi amministrativa tale fattispecie può beneficiare dell'esenzione a condizione che, contestualmente al Patto di famiglia, venga stipulata una convenzione ex art. 2352 c.c.¹¹ con la quale il diritto di voto nell'assemblea ordinaria viene attribuito al nudo proprietario¹².

In assenza di tale convenzione, infatti, il diritto di voto spetterebbe di diritto all'usufruttuario delle quote, impedendo ai beneficiari del trasferimento di acquisire quel controllo di diritto necessario per l'applicazione della norma agevolativa.

La giurisprudenza di legittimità ha recentemente¹³ innalzato la soglia di rigore richiesta per integrare la nozione di controllo. Con le ordinanze n. 6614 e n. 6616 del 2026, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini dell'applicabilità del regime di esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, il potere di voto trasferito al donatario della nuda proprietà deve essere pieno e onnicomprensivo.

Nello specifico, i giudici hanno sancito che non si configura un controllo di diritto idoneo se all'usufruttuario resta riservato il diritto di voto sulla destinazione e ripartizione degli utili. Secondo la Corte, deliberare se destinare gli utili a dividendo o a riserva per finanziare investimenti o ridurre l'indebitamento è una componente essenziale dei poteri dell'assemblea ordinaria, in quanto incide direttamente sulla struttura finanziaria dell'ente e sui diritti patrimoniali dei soci.

Pertanto, se il nudo proprietario è abilitato a votare sulla gestione ma non può incidere sulla politica di distribuzione dei dividendi, egli non detiene un controllo effettivo idoneo a determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso. Tale mancanza determinerebbe l'insussistenza dei presupposti per la fruizione dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990.

Questa evoluzione interpretativa impone ai professionisti un'estrema cautela nella redazione delle clausole contrattuali. Per garantire la tenuta del beneficio fiscale, non è più sufficiente un generico trasferimento del diritto di voto, ma occorre:

- specificare espressamente che il voto attribuito ai beneficiari tramite convenzione ex art. 2352 c.c. include la deliberazione sulla destinazione dell'utile d'esercizio;
- evitare che patti parasociali o regole statutarie limitino il potere dei beneficiari di determinare l'indirizzo finanziario della società, poiché il regime di esenzione è di stretta interpretazione e i requisiti devono sussistere integralmente al momento del trasferimento.

¹⁰ Cfr., fra le altre: risposta a interpello del 27 ottobre 2025, n. 271.

¹¹ Ai sensi del comma 1, primo periodo, dell'art. 2352 c.c., "Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario."

¹² Risposta a interpello del 13 febbraio 2020, n. 38 e risposta a interpello 27 ottobre 2025, n. 271.

¹³ Cass., 19 marzo 2026, nn. 6614 e 6616.



Qualora oggetto del Patto di famiglia sia il trasferimento di quote in società di persone, ai fini dell'operatività del regime di esenzione l'art. 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346 del 1990 richiede unicamente che il discendente assegnatario si impegni a detenere (e, di fatto, detenga) le quote ricevute per il quinquennio successivo alla stipula del patto, a prescindere dal valore di dette quote.

Per l'ipotesi di costituzione di usufrutto, la Corte di Cassazione, con la sentenza 30 marzo 2026, n. 7619 ha affermato il principio di diritto in base al quale l'esenzione in esame si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietario-socio a impegnarsi a proseguire l'attività d'impresa e a mantenere le quote ricevute per il quinquennio richiesto dalla disposizione normativa.

L'Agenzia delle entrate¹⁴, in proposito, ha ulteriormente specificato che, nell'ottica di salvaguardare la *ratio* della norma agevolativa, l'esenzione può essere riconosciuta anche nell'ipotesi di trasferimento della sola nuda proprietà delle quote di società di persone; a condizione, tuttavia, che il socio nudo proprietario acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio della società.

In sostanza, l'eventuale riserva in capo al disponente delle prerogative patrimoniali e amministrative precluderebbe il passaggio generazionale e, dunque, escluderebbe l'applicabilità del regime di esenzione.

3.2. Le attribuzioni compensative: dalla liberalità diretta dell'assegnatario alla liberalità indiretta del disponente

Le più rilevanti incertezze operative emerse in ordine ai modelli impositivi applicabili alle diverse attribuzioni realizzate nell'ambito del Patto di famiglia hanno riguardato le attribuzioni compensative che il discendente assegnatario deve fare a favore degli altri legittimari non assegnatari, al fine di liquidare quella che sarebbe stata la loro quota di legittima se la successione del dante causa si fosse aperta nel momento della stipula del Patto (*ex art. 768-quater c.c.*).

In particolare, con riferimento alla figura del disponente, ci si chiedeva se la stipula del Patto realizzasse un'unica liberalità (diretta nei confronti del discendente assegnatario e indiretta nei confronti dei non assegnatari liquidati dal discendente assegnatario) o se la liquidazione dei legittimari non assegnatari andasse considerata un'autonoma attribuzione gratuita (in qualche modo "slegata" dal Patto di famiglia) effettuata dal discendente assegnatario, a favore dei legittimari non assegnatari.

La prima prassi amministrativa¹⁵ ha qualificato la liquidazione dei legittimari non assegnatari come un'autonoma liberalità effettuata dal discendente assegnatario. Di conseguenza questa liberalità, che non fruisce del regime di esenzione previsto per il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni dall'imprenditore o dal titolare delle partecipazioni all'assegnatario, sconta l'imposta sulle successioni

¹⁴ Risposta a interpello 4 giugno 2026, n. 116.

¹⁵ Circolare dell'Agenzia delle entrate 22 gennaio 2008, n. 3/E.



e donazioni mediante applicazione delle aliquote e delle franchigie operanti con riferimento al rapporto di parentela esistente fra l'assegnatario e i non assegnatari.

A fronte di questo orientamento interpretativo, avevamo già evidenziato¹⁶ che nel Patto di famiglia la liquidazione dei legittimari non assegnatari, lungi dall'essere una spontanea liberalità effettuata dal discendente assegnatario, integra piuttosto un obbligo legalmente posto al fine di cristallizzare i diritti di legittima al momento della stipula del Patto medesimo.

Tale scelta esegetica ha trovato conforto nella più recente giurisprudenza di legittimità. La fondamentale sentenza della Cassazione 24 dicembre 2020, n. 29506 ha operato infatti una vera e propria "rivoluzione interpretativa"¹⁷, stabilendo che la liquidazione operata dall'assegnatario deve considerarsi, ai soli fini impositivi, una liberalità indiretta del disponente a favore dei legittimari non assegnatari.

In particolare, la Corte, dopo aver chiarito che *"l'obbligo di liquidazione non ha fonte negoziale, ma legale, e che lo stesso non costituisce un elemento accidentale dell'attribuzione, ma un elemento necessario, imposto dalla legge"*, ha ulteriormente specificato che l'effetto giuridico che ne deriva è quello tipico delle donazioni sottoposte a condizione in quanto il discendente assegnatario funge da mero intermediario attraverso cui il disponente distribuisce il proprio patrimonio in un momento anticipato rispetto all'apertura della propria successione.

La Suprema Corte ha inoltre concluso affermando che: *"In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768 quater c.c., è applicabile il disposto del d.lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1¹⁸, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio"*¹⁹.

Le conseguenze pratiche di siffatto orientamento interpretativo, successivamente recepite anche dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 14 febbraio 2025, n. 12/E, sono che l'imposta applicabile

¹⁶ BAUCO - CAPOZZI *Il Patto di famiglia, disciplina civilistica e fiscale*, Milano 2007; Documento ARISTEIA, n. 62 *I profili fiscali del Patto di famiglia* di giugno 2006; Documento ARISTEIA n. 73, *Le novità nell'imposizione indiretta del patto di famiglia* di febbraio 2007.

¹⁷ Di senso contrario un primo orientamento della Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823, aveva enunciato il principio secondo il quale *"il patto di famiglia di cui agli artt. 768-bis c.c. e ss. è assoggettato all'imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell'azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4-ter), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall'assegnatario dell'azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; quest'ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all'aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario"*.

¹⁸ L'articolo 58, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 prevede che *"Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari"*.

¹⁹ Quest'ultimo orientamento interpretativo è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con le ordinanze 17 giugno 2022, n. 19561 e 16 luglio 2024, n. 19627.



a questo secondo trasferimento deve essere determinata tenendo conto del rapporto di parentela esistente fra il disponente e i legittimari non assegnatari.

Sotto il profilo della base imponibile, infine, va ricordato che l'intera sistematica dell'imposta sulle successioni e donazioni evidenzia il principio secondo il quale l'incremento patrimoniale per il beneficiario è decurtato dell'importo di legati e oneri loro imposti²⁰.

Analogo principio regola le donazioni modali, di cui all'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990. Tanto che la donazione modale è considerata, dal punto di vista fiscale, come una doppia donazione del medesimo disponente: una eseguita a favore del donatario e l'altra a favore del beneficiario dell'onere posto a carico del donatario. In questo modo viene applicata l'imposta tenendo a riferimento l'effettivo passaggio della ricchezza che, nei confronti del donatario è ridimensionato a causa dell'adempimento dell'onere, nella stessa misura in cui determina un arricchimento in favore del terzo beneficiario.

In sostanza, in ipotesi di Patto di famiglia, nella determinazione della base imponibile per l'imposta sulle successioni e donazioni, il valore dell'azienda o delle partecipazioni trasferite al discendente assegnatario deve essere decurtato del valore delle quote liquidate ai legittimari non assegnatari; mentre il valore di quest'ultime costituisce la base imponibile per la tassazione del secondo trasferimento.

3.3. Le operazioni straordinarie e il mantenimento del beneficio quinquennale: la prassi su scissioni e conferimenti

L'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 non si esaurisce nel momento della stipula del Patto di famiglia, ma è subordinata a una condizione risolutiva di carattere temporale: i beneficiari devono proseguire l'attività d'impresa o detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

In base a una analisi testuale della norma di riferimento, appare irrilevante che il requisito del controllo sia integrato già in capo al disponente, ai fini dell'applicabilità del regime esonerativo in esame: può darsi, infatti, che il disponente trasferisca all'assegnatario delle quote partecipative che, insieme con altre già detenute dall'assegnatario, consentono a quest'ultimo di integrare una partecipazione di controllo nella società di capitali (controllo non riscontrabile in capo al disponente, in base alle sole quote partecipative in suo possesso).

In sostanza, il legislatore impone ai discendenti assegnatari un vincolo di stabilità nell'investimento, volto a garantire che l'esenzione fiscale si traduca in una reale continuità gestionale del complesso aziendale.

²⁰ In tal senso: art. 8, comma 3, e art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990.



Il mancato rispetto di tale impegno, che deve essere formalizzato in un'apposita dichiarazione contestuale all'atto, comporta la decadenza dal beneficio con il conseguente recupero dell'imposta in misura ordinaria, oltre a sanzioni e interessi.

Di particolare interesse per il professionista è il trattamento delle operazioni straordinarie (scissioni, fusioni, trasformazioni) effettuate entro il quinquennio. In proposito, importanti chiarimenti sono stati forniti dalla circolare n. 3/E del 2008.

In detta sede l'Agenzia delle entrate ha affermato che, in presenza di operazioni straordinarie, il requisito della prosecuzione quinquennale dell'attività d'impresa può intendersi assolto nelle seguenti ipotesi:

- operazioni che diano origine a società di persone, ovvero incidano sulle stesse, a prescindere dal valore della quota assegnata al socio, poiché in presenza di società di persone, ai fini dell'applicabilità della norma di esenzione non è richiesto il requisito del controllo di diritto, ma unicamente quello della prosecuzione dell'attività d'impresa;
- operazioni che diano origine, ovvero incidano su, società di capitali, a condizione, in questo caso, che il socio mantenga o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c.

In senso analogo, la risposta a interpello 28 maggio 2020, n. 155 ha ribadito che le operazioni straordinarie che dovessero interessare il complesso aziendale nel quinquennio successivo alla stipula del Patto di famiglia, non comportano automaticamente la decadenza dall'agevolazione, purché sia possibile ravvisare la prosecuzione dell'attività d'impresa o il mantenimento del controllo societario.

Analoghe considerazioni sono state svolte nella più recente risposta a interpello del 20 gennaio 2026, n. 11. Il documento di prassi da ultimo richiamato ha per oggetto un'articolata operazione di riorganizzazione familiare: i beneficiari del Patto di famiglia hanno effettuato una scissione parziale proporzionale della società ricevuta, seguita dal conferimento delle partecipazioni in una nuova società beneficiaria (NewCo holding).

Secondo l'Agenzia delle entrate, tale complessa manovra non determina decadenza, anche qualora i beneficiari mantengano sulla società operativa originaria un controllo solo indiretto (ovvero tramite la NewCo holding), a patto che sussistano contemporaneamente due condizioni:

- i discendenti assegnatari mantengano il controllo di diritto sulla *NewCo holding*;
- la *NewCo holding* mantenga, a sua volta, il controllo di diritto sulla società operativa originaria.

Tale interpretazione conferma che la *ratio* dell'esenzione non è quella di "congelare" l'assetto societario esistente al momento del Patto di famiglia, bensì quella di permettere riorganizzazioni volte a razionalizzare la struttura del gruppo familiare, purché la titolarità sostanziale del controllo rimanga in capo ai discendenti individuati dal disponente.



4. I requisiti di validità civilistica e la forma solenne: le conseguenze della nullità del patto sul piano fiscale

L'architettura negoziale del Patto di famiglia, per la sua natura derogatoria al divieto dei patti successori di cui all'art. 458 c.c., richiede un rigore formale e sostanziale che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito con estrema fermezza con la sentenza del 26 febbraio 2026, n. 4376.

In particolare, in detta sede la Suprema Corte ha corretto un pericoloso orientamento di merito che rischiava di depotenziare l'istituto. Nel caso di specie, infatti, i giudici di merito avevano negato la natura di Patto di famiglia a un accordo negoziale in quanto i discendenti assegnatari erano già soci delle realtà societarie coinvolte. La Suprema Corte, in riforma dei precedenti gradi di giudizio, ha viceversa affermato il principio di diritto secondo il quale il Patto di famiglia è configurabile anche in caso di trasferimento parziale di quote societarie, a integrazione di quote già possedute dal discendente assegnatario.

Nella medesima sede, tuttavia, la Corte è stata inflessibile sulla forma del negozio giuridico: l'atto pubblico è necessario a pena di nullità del Patto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 768-ter c.c.²¹ Pertanto, in assenza di rogito notarile, ogni accordo di riassetto, comprese le transazioni eventualmente collegate al Patto di famiglia, è radicalmente nullo.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il rigore formale richiesto dalla disposizione codicistica non è una mera prescrizione procedurale, ma è giustificato dalla causa complessa dell'istituto che racchiude in sé profili donativi, divisori e solutori, coinvolgendo diritti indisponibili dei legittimari.

Il requisito della forma solenne si estende, pertanto, non solo all'atto traslativo dell'azienda, ma anche a tutti gli accordi transattivi e integrativi che mirano a ridisegnare la proprietà societaria tra i discendenti in vista della futura successione. La mancanza della forma dell'atto pubblico determina la nullità dell'intero assetto negoziale, impedendo la stabilità dell'operazione che costituisce la finalità stessa dell'istituto.

Il richiamato recente arresto della Cassazione merita particolare attenzione da parte del professionista in quanto fa emergere un profilo di estremo pericolo qualora l'operazione di passaggio generazionale venga frammentata in più atti (es. transazioni private, scissioni non collegate, scritture private) che non rispettano i requisiti della forma solenne. In tali ipotesi, il complesso schema negoziale rischia di essere qualificato come un patto successorio vietato ex art. 458 del c.c., con la conseguente nullità, radicale e insanabile, di tutti i trasferimenti con il medesimo operati.

Sul piano fiscale, inoltre, la nullità civilistica del Patto di famiglia travolgerebbe inevitabilmente il regime di favore. L'esenzione dall'imposta di donazione di cui all'art. 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346

²¹ La richiamata disposizione testualmente prevede che: "A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico."



del 1990 è infatti subordinata alla sussistenza di un valido trasferimento effettuato tramite i Patti di famiglia di cui agli articoli 768-*bis* e ss. c.c.²².

In assenza di un atto pubblico valido, pertanto, viene meno il presupposto soggettivo e oggettivo dell'agevolazione, legittimando così l'Amministrazione Finanziaria al recupero dell'imposta in misura ordinaria, oltre all'irrogazione di sanzioni per l'indebita fruizione del beneficio.

5. Considerazioni conclusive

A vent'anni dall'introduzione della legge n. 55 del 2006, il Patto di famiglia ha finalmente trovato una sua compiuta fisionomia fiscale, grazie a un percorso interpretativo che ha visto la convergenza della giurisprudenza di legittimità e della prassi amministrativa verso la valorizzazione della causa unitaria dell'istituto.

L'evoluzione registrata tra il 2020 e il 2026 ha segnato il definitivo superamento di quella visione atomistica che penalizzava fiscalmente le famiglie, permettendo oggi di tassare le attribuzioni compensative sulla base del rapporto disponente-legittimario.

Questo traguardo, da noi auspicato da tempo, rende lo strumento pienamente funzionale agli obiettivi di tutela della continuità d'impresa.

Tuttavia, tale maggior favore fiscale è controbilanciato da un rigore operativo crescente: il trasferimento delle partecipazioni richiede una particolare perizia redazionale nel disciplinare il diritto di voto, che deve includere obbligatoriamente le delibere sulla destinazione degli utili per non perdere il regime di esenzione.

La flessibilità gestionale è garantita anche in presenza di riorganizzazioni e operazioni straordinarie purché si mantenga la titolarità sostanziale del controllo.

La forma dell'atto pubblico resta il presidio indispensabile per evitare la nullità civilistica dell'operazione e il venire meno delle relative agevolazioni fiscali.

In definitiva, il Patto di famiglia si conferma essere lo strumento d'elezione per il ricambio generazionale, a condizione che il professionista sappia coniugare la visione strategica aziendale con un'applicazione puntuale dei nuovi canoni di legittimità fissati dalla Suprema Corte e recepiti dalla prassi amministrativa.

²² Cfr., fra l'altro: risoluzione dell'Agenzia delle entrate 14 febbraio 2025, n. 12/E.



